

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Servizio 6 – UREGA centrale

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 91036 del 29 APR. 2019

OGGETTO: D. L. "sblocca cantieri" - "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali". Questioni poste in rilievo all'abrogazione dell'art. 95, comma 4, lett. a) del DLVO 50/2016.

Agli UREGA della Regione Siciliana

A tutti i Comuni della Regione Siciliana

Alle Città Metropolitane della Regione Siciliana

Ai Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana

e p. c.

All'Ufficio di gabinetto dell'On. Presidente della Regione

All'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità

LORO PEC

Premesso che

- il decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali", all'art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici) comma 1, lett. f), nell'apportare modifiche all'art. 36 del D. LVO 50/2016, introduce allo stesso, punto 7, il seguente comma 9 bis:

*"Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa";*

- alla lett. s), del succitato art. 1 comma 1, al punto 2 è prevista l'abrogazione, tra l'altro, della lett. a) del comma 4 dell'art. 95 del DLVO 50/2016;

- l'abrogazione in questione, incide sull'articolato della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12; infatti, i commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. 12/2011, come sostituiti dall'art. 1, comma 3, della L.R.

1/2017 (Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA) così recitano:

*4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto e di concessione per lavori e le opere di interesse relativo ad un territorio di due o più Città metropolitane ovvero liberi Consorzi comunali con importo a base d'asta superiore a quello individuato all'articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni nonché attività di coordinamento delle sezioni territoriali.*

*5. Le sezioni territoriali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto e di concessione per i lavori e le opere di interesse di area vasta, intercomunale e comunale con importo a base d'asta superiore a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.*

- per effetto dell'abrogazione dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D. LVO 50/2016, viene a decadere il limite minimo di importo previsto per le competenze degli UREGA.

Premesso quanto sopra, ritenuto di dover provvedere a regolare l'attività degli Uffici, nelle more di una auspicata modifica normativa ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. 12/2011 che consenta di reintrodurre una soglia con la quale limitare le competenze all'espletamento delle gare da parte dell'UREGA Centrale e degli UREGA Provinciali, si ritiene opportuno indicare alle Stazioni Appaltanti degli Enti Locali di continuare ad espletare le gare sino alla previgente soglia di € 2.000.000,00 ciò al fine di accorciare i tempi delle gare di appalto e non sovraccaricare gli UREGA.

Resta comunque inalterata la statuizione di cui al comma 6 dell'art. 9 della l. r. n. 12/2011.

Gli UREGA, alla luce della modifica apportata dal decreto sblocca cantieri, espletano obbligatoriamente anche le gare con il sistema del minor prezzo, gare per le quali gli Uffici sono particolarmente competenti e rapidi, avendole espletate sin dal loro costituirsi.

  
Il Dirigente Generale  
Arch. Salvatore Lizzio

